

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E PATRIMONIALI DEI GEOMETRI CON
IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA - CIG: 8581694DE8

1. PREMESSE

Con determina del Direttore Generale n. 26 del 29 dicembre 2020 di questa stazione appaltante, Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito, “Cassa”), con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 4, è stata indetta la procedura aperta (di seguito “procedura”) ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito, “CODICE”) per la conclusione di un accordo quadro di durata biennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, c. 3, del CODICE, senza possibilità di rinegoziazione dell’offerta, per l’affidamento del servizio di raccolta ed elaborazione delle informazioni anagrafiche e patrimoniali dei geometri con irregolarità contributive.

Il criterio d’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in funzione di elementi oggettivi. La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi all’organizzazione del servizio in tutte le fasi prodromiche e successive all’effettuazione delle indagini effettuate.

CIG:

Oggetto principale CPV: 79311300-7 Servizi di indagine

NUTS: ITI43

Il Responsabile unico del procedimento per l’affidamento ai sensi dell’art. 31 del CODICE è l’ing. Luca De Santis.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al Servizio del presente appalto l’ing. Luca De Santis.

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti è stata istituita nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e assistenza dei Geometri. Dal 1° gennaio 1995 è stata privatizzata e trasformata in associazione di diritto privato con l’attuale denominazione e conta, ad oggi, circa 85.000 iscritti.

La Cassa eroga pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità/invalidità, reversibilità e indiretta), assicura prestazioni assistenziali (provvidenze straordinarie, indennità di maternità e in caso di *stalking*) e garantisce un’ampia offerta di *welfare* integrato con l’assistenza sanitaria integrativa che la Cassa offre gratuitamente a tutti gli iscritti e ai pensionati in attività - rinnovata con un forte ampliamento delle prestazioni e con l’inserimento della prevenzione e della copertura dell’indennità da non autosufficienza.

Per informazioni ulteriori relative alle attività istituzionali si rinvia al sito *web*:
<https://www.cassageometri.it/it/cassa>

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, PRECISAZIONI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato tecnico (allegato 1);
- 2) Modulo di partecipazione con dichiarazioni sostitutive (allegato 2);
- 3) Modulo presentazione – Offerta tecnica (allegato 3);
- 4) Modulo presentazione – Offerta economica (allegato 4);
- 5) Dichiarazione di avvalimento (allegato 5);
- 6) Dichiarazione integrativa di subappalto (allegato 6);
- 7) Patto di integrità (allegato 7).

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti in merito alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC acquistiecontratti@cassageometri.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, c. 4, del CODICE, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti proposti saranno pubblicate sul sito istituzionale della Cassa <http://www.cassageometri.it/it/cassa/la-cassa/cassa-geometri-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-relativi-a-procedure-in-corso>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che:

- La gara è con riserva di aggiudicazione.

- Nessun compenso o rimborso di spese spetterà ai concorrenti per effetto della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la stessa gara dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.

Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni di cui all'art. 76 del CODICE.

Salvo che non sia diversamente indicato in questo disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Cassa e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC bandiegare@geopec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Cassa; diversamente la Cassa declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti i concorrenti raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i concorrenti ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di raccolta ed elaborazione con durata biennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, delle informazioni anagrafiche e patrimoniali nei confronti dei geometri con irregolarità contributive.

In particolare, il Servizio ha ad oggetto l'esecuzione delle seguenti attività, meglio descritte nei paragrafi seguenti:

- servizio di implementazione delle schede anagrafiche relative agli iscritti con morosità;
- servizio di ricerca informazioni su eventi negativi;
- servizio di ricerca informazioni societarie;

- servizio di effettuazione e trasmissione degli accertamenti ipo-catastali del patrimonio immobiliare;
- servizio di rintraccio degli eredi;
- servizio di ricerca della titolarità di veicoli;
- servizio di ricerca della titolarità della titolarità di conti correnti attivi;
- servizio di ricerca di incarichi acquisiti in relazione ad appalti pubblici e privati o di lavori presso cantieri;
- servizio di ricerca di informazioni prodromiche all'esercizio dell'azione revocatoria;
- servizio di aggiornamento delle schede.

Anche tenuto conto della sua consistenza economica complessiva, l'appalto è costituito da un unico lotto poiché il Servizio richiesto necessita di unitarietà di approccio. In particolare, la procedura non sarà suddivisa in:

- lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del CODICE, in quanto il Servizio richiesto si caratterizza per l'unitarietà sia dell'oggetto che delle modalità esecutive;
- lotti prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del CODICE, in quanto, da un punto di vista qualitativo, il Servizio oggetto del presente appalto non necessita di aggiudicazione mediante separate e autonome procedure.

La procedura prevede l'affidamento del Servizio richiesto ad un'unica Società. La presente procedura selettiva è dunque finalizzata alla stipula di un accordo quadro con unico fornitore, senza ulteriore rinegoziazione delle offerte, ai sensi dell'art. 54, c. 3, del CODICE.

L'importo posto a base di gara è pari a euro **520.000,00**, IVA e altre imposte e contributi di legge esclusi, calcolato tenendo conto dei costi praticati dalle società operanti sul mercato per l'effettuazione di servizi relativi alle indagini patrimoniali.

L'importo degli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali in relazione al presente appalto, non soggetto al ribasso d'asta, è pari complessivamente a euro 0,00.

Sono a carico dell'operatore aggiudicatario tutte le spese relative alla completa esecuzione del Servizio.

L'importo posto a base di gara è da intendersi come spesa massima non soggetta a ribasso, mentre sono oggetto di ribasso i singoli costi unitari dei servizi richiesti.

I prezzi a base d'asta da assumere quale riferimento per la formulazione dell'offerta economica sono i costi unitari di seguito indicati:

Categoria Servizi	Peso categoria	Tipologia servizi	Costo unitario
1	0,12	Implementazione delle schede anagrafiche relative agli iscritti con morosità; Informazioni su eventi negativi; Informazioni societarie; Informazioni sulla titolarità di beni immobili.	€ 1,80
2	0,06	Monitoraggio delle posizioni oggetto di indagine e segnalazione in tempo reale delle eventuali trascrizioni o iscrizioni e degli atti pregiudizievoli intervenuti.	€ 1,00
3	0,12	Accertamento ipo-catastale del patrimonio immobiliare	€ 120,00
4	0,12	Servizio di rintraccio degli eredi	€ 50,00
5	0,17	Indagine completa mediante servizi di ricerca di veicoli	€ 150,00
6	0,17	Indagine completa mediante servizi di ricerca della titolarità di conti correnti bancari e/o postali attivi, nonché di strumenti finanziari e assicurativi	€ 150,00
7	0,17	Indagine completa mediante servizi di ricerca di incarichi acquisiti in relazione ad appalti pubblici e privati o di lavori presso cantieri	€ 150,00
8	0,07	Informazioni prodromiche all'esercizio dell'azione revocatoria	€ 120,00

In coerenza con la natura di accordo quadro dell'affidamento, la Cassa potrà impartire specifici ordinativi di servizi fino alla concorrenza del massimale contrattuale, che rimarrà invariato durante tutta l'esecuzione del contratto.

La Cassa non assume alcun impegno né ad attivare i servizi di cui all'accordo quadro, né al raggiungimento del predetto massimale. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento del massimale contrattuale l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa.

Ciascun operatore sarà ammesso ad articolare la propria migliore offerta con riferimento al prezzo unitario per ciascuna delle tipologie di indagine richieste.

I prezzi derivanti dal ribasso, come sopra determinati, si intendono onnicomprensivi, con tutte le prestazioni previste dal Capitolato tecnico incluse, e verranno pertanto corrisposti in modo posticipato, previa verifica di conformità e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva del Fornitore sulla base delle risultanze del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Dunque, per l'esecuzione del Servizio, a seguito dell'invio delle risultanze delle indagini commissionate, la Cassa corrisponderà all'aggiudicatario un corrispettivo posticipato rispetto all'esecuzione determinato in applicazione del prezzo offerto in sede di offerta e il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento. L'appalto si intende contrattualizzato "a misura" e, pertanto, verranno riconosciuti soltanto i corrispettivi derivanti dalle prestazioni rese, per le quali venga emessa la fattura.

4. DURATA DELL'APPALTO E RINNOVI

Il contratto avrà durata biennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, a decorrere dalla data di stipula dello stesso con la Società, salvo eventuale differimento del termine disposto dalla Cassa per ragioni di opportunità.

Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, c. 11, del CODICE, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure poste in essere per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Cassa.

La Cassa conclude l'accordo quadro nel rispetto delle procedure di cui al CODICE.

La Cassa si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto, nel rispetto dell'art. 32, c. 13, del CODICE.

L'Accordo quadro si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- scadenza naturale del termine dei 24 mesi sopra indicato, ovvero della maggiore durata a seguito del rinnovo;
- esaurimento, anche prima della scadenza naturale sopra indicata, del plafond contrattuale massimo previsto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del CODICE, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CODICE.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di imprese di rete").

È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del CODICE sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del CODICE, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per

l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del CODICE, il consorzio indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2, lett. f), del CODICE, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c. 1, lett. b) e c), del CODICE, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, c. 12, del CODICE, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC 17 febbraio 2016, n. 157, e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. b), del CODICE, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ

Sono ammessi a presentare offerta i concorrenti:

- a) per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del CODICE;
- b) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad altro registro equivalente per gli operatori economici stranieri), per attività inerenti al Servizio;
- c) autorizzati dal Prefetto allo svolgimento di attività investigativa (ricerca legale degli elementi di prova).

Per la comprova dei requisiti la Cassa acquisisce d'ufficio i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla procedura è chiesto - a pena di esclusione - il possesso di tutti i requisiti di partecipazione indicati.

8.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Sono ammessi a presentare offerta i concorrenti che ai sensi dell'art. 83 del CODICE:

- 1) abbiano realizzato un fatturato minimo annuo per ciascun anno, relativo al settore di attività del Servizio, almeno pari al doppio della base di gara, IVA esclusa, riferito agli ultimi 3 esercizi (2017-2018-2019). Il settore di attività è rappresentato da quelle prestazioni oggetto del presente appalto o da prestazioni analoghe (investigazioni patrimoniali). Tale requisito serve a garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, c. 4, e dell'allegato XVII, parte I, del CODICE, mediante la trasmissione dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dalla quale sarà possibile evincere la composizione del fatturato o, in alternativa, sarà facoltà della Cassa richiedere copia dei contratti stipulati e delle relative fatture. Ai sensi dell'art. 86, c. 4, del CODICE l'operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Pertanto, nel caso in cui i dati relativi all'esercizio 2019 non siano disponibili la Società è ammessa a produrre qualunque documento sociale la cui idoneità sarà valutata dalla Cassa. In caso di partecipazione in R.T.I./consorzio il requisito di cui al precedente punto 1) si considera soddisfatto qualora sia posseduto dalla mandataria/ capogruppo per almeno il 60%.

Qualora la Società dovesse aver intrapreso l'attività da meno di tre anni e le informazioni sui fatturati non fossero quindi disponibili, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- 2) siano in grado di produrre una dichiarazione in originale rilasciata da un istituto di credito o da un intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, recante esplicito riferimento alla presente procedura e attestante espressamente la solidità economica e la puntualità e la regolarità nell'onorare

gli impegni assunti da parte dell'impresa. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della dichiarazione in originale.

8.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Possono partecipare alla procedura esclusivamente i seguenti operatori economici:

1. che abbiano dato regolare esecuzione nell'ultimo triennio (2018/2019/2020) ad almeno tre servizi nel settore oggetto dell'affidamento, con l'indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici o privati e dei dati relativi al flusso di corrispondenza gestito;
2. siano in possesso della certificazione EN ISO UNI 9001:2015, rilasciata da organismi accreditati e relativa alla gestione aziendale per il settore di attività. La comprova del requisito è fornita mediante esibizione della certificazione.

In caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, i requisiti di cui sopra devono essere dichiarati e posseduti da ogni impresa costituente il raggruppamento o il consorzio o il GEIE.

Qualora la Società dovesse aver intrapreso l'attività da meno di tre anni e le informazioni sui fatturati non fossero quindi disponibili, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione di appropriata attestazione.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la comprova di tale requisito è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in mancanza di detti certificati, con fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Cassa la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, la comprova di tale requisito è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del CODICE, l'operatore economico, singolo o associato *ex art.* 45 del CODICE, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c), del CODICE avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del CODICE e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del CODICE, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Cassa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7, del CODICE, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12, del CODICE.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Cassa impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria, secondo quanto previsto dall'art. 89, c. 3, del CODICE.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In

caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Cassa procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE E DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g), del CODICE devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art.7, lett. b), deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande /consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'art. 8.1 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo alle capacità tecnico-professionali di cui all'art. 8.2 in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti sia costituendi ex art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g), del CODICE, deve essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il consorzio ordinario.

Per i consorzi stabili di cui agli artt. 45, c.2, lett. c), e 46, c. 1 lett. f) del CODICE, che eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Cassa, la sussistenza dei predetti requisiti è valutata in capo ai singoli consorziati.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente può indicare, all'atto dell'offerta, le parti del Servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del CODICE e dall'art. 1, c. 18, della legge di conversione n. 55/2019.

L'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti, qualora il concorrente le abbia indicate.

I concorrenti possono affidare il Servizio, previa autorizzazione della Cassa, purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica "AdEPP- Cassa Geometri", meglio indicata di seguito.

Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o con qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno:

a. collegarsi al profilo committente della Cassa all'indirizzo IP <https://www.cassageometri.it/it/cassa/la-cassa/cassa-geometri-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> e, selezionando la procedura individuata dal codice "PG25/20", registrarsi alla piattaforma telematica

AdEPP nell'area riservata ai fornitori raggiungibile anche dalla sezione "Albo unico dei fornitori AdEPP" presente sul profilo committente della Cassa;

- b. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione alla piattaforma telematica di cui al punto precedente;
- c. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica;
- d. con particolare riferimento al firmatario dell'offerta, essere in possesso di una firma digitale valida.

Si precisa che gli operatori economici che fossero eventualmente già registrati ai fini dell'iscrizione agli Elenchi Operatori Economici istituito dall'AdEPP o dalla Cassa non devono ripetere la procedura di registrazione.

Per l'ammissione alla selezione gli interessati devono presentare il modulo di partecipazione con le relative dichiarazioni sostitutive, da sottoscrivere con firma digitale, utilizzando l'apposito modello allegato al presente Disciplinare (allegato 2).

Gli interessati devono far pervenire il plico telematico dell'offerta mediante la piattaforma telematica, raggiungibile dal profilo committente della Cassa all'indirizzo IP <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, entro il termine delle ore 13:00 del 4 febbraio 2020. Oltre il predetto termine, la piattaforma inibirà la presentazione di qualsivoglia offerta.

Si ribadisce che non saranno accettate offerte pervenute con differenti modalità.

Al termine dell'inserimento nella piattaforma telematica della documentazione amministrativa e della offerta economica, il sistema consente l'invio telematico del plico attraverso l'apposita funzione "Conferma e invia offerta". A conferma dell'avvenuta trasmissione l'offerente riceverà una PEC a titolo di ricevuta, generata automaticamente dalla piattaforma, recante data e ora di presentazione della propria offerta.

Si precisa e si ricorda che:

- Oltre il suddetto termine, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, né si darà luogo a procedura di miglioria, né sarà consentita, in sede di procedura, la presentazione di altra offerta.
- La verifica dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC in conformità alla delibera 17 febbraio 2016, n. 157. Pertanto, tutti i concorrenti alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPass.

- Nessun compenso o rimborso di spese spetterà ai concorrenti per effetto della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la stessa dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata, o se non si procedesse all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto.
- Circa l'inammissibilità delle offerte, si applica quanto previsto dall'art. 59, c. 4, del CODICE.
- La documentazione inviata dai concorrenti resterà acquisita agli atti della Cassa, e non verrà restituita neanche parzialmente.
- Le offerte devono avere una validità di 180 giorni dalla loro presentazione, prorogabili a richiesta della Cassa per ulteriori 180 giorni, e sono da intendersi fisse e invariabili per tutta la loro durata.
- Con la presentazione della propria offerta, il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Disciplinare, nel Capitolato e comunque nella documentazione di gara complessivamente considerata.

La Cassa si riserva, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di effettuare idonei controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle autodichiarazioni presentate. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali ex art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.

La Cassa si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli. La mancata produzione della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente chiesta in sede di gara comporterà l'esclusione del concorrente.

Saranno esclusi dall'affidamento i concorrenti che si trovino nelle situazioni di cui all'art. 80 del CODICE, ed in tutti gli altri casi previsti a pena di esclusione dalla legge e/o dal bando.

Si precisa che le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

12.1 Documentazione amministrativa

L'offerta deve contenere la seguente documentazione amministrativa:

1) Domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti prima elencati ai paragrafi 7 e 8, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, preferibilmente compilando l'allegato 2, e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di associazione temporanea o di consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda

può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va presentata la relativa procura.

2) Documento di gara unico europeo (DGUE) da rendere disponibile esclusivamente in formato elettronico, non scansionato, predisposto in conformità alle regole tecniche emanate da AgID ai sensi dell'art. 58, c. 10, del CODICE, mediante la piattaforma telematica di negoziazione utilizzata per la presentazione delle offerte;

3) Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" rilasciato dal sistema dal sistema AVCPass quale strumento per la verifica del possesso dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti (per le modalità operative si veda quanto previsto nella determinazione ANAC del 20 dicembre 2012, n. 111).

4) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" devono dichiarare di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 e secondo quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 78/2010 oppure devono dichiarare di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 3, del decreto ministeriale richiamato e devono allegare copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

5) Garanzia provvisoria ex art. 93 del CODICE. Gli operatori economici devono produrre apposita documentazione comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria per un importo pari all'1% dell'importo a base d'asta, salve le riduzioni previste dall'art. 93, c. 7, del CODICE. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La garanzia deve avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia deve essere corredata dall'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria – pari al 10% dell'importo contrattuale biennale – per l'esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 93, c. 8, e dell'art. 103 del CODICE. Nel caso di R.T.I. da costituire, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta sia dall'impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i. Nel caso di R.T.I. costituita, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall'impresa capogruppo. In caso di cauzione assicurativa si precisa che i

concorrenti non potranno garantire per sé stessi né essere garantiti da società che fra loro si trovino nella situazione di cui all'art. 2359 del codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative. La Cassa nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari provvede contestualmente allo svincolo delle garanzie provvisorie da questi rese, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

6) Avvalimento. In caso di eventuale avvalimento deve essere presentata la documentazione indicata all'art. 89 del CODICE.

7) Documenti per la partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresе (ex art. 48 del CODICE). A pena di esclusione dalla procedura, le società facenti parte del raggruppamento sono tenute a:

- a) specificare le parti del Servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- b) indicare l'impresa capogruppo;
- c) contenere l'impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall'art. 48 del CODICE.

Nella circostanza di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotto l'atto costitutivo in copia autenticata. In tal caso, l'offerta economica e le giustificazioni del prezzo potranno essere sottoscritte dalla sola impresa capogruppo.

8) Patto di integrità firmato digitalmente dal medesimo soggetto che sottoscrive l'offerta, in segno di incondizionata accettazione delle condizioni ivi contenute;

12.2 Offerta tecnica

L'offerta tecnica, inviata telematicamente con firma digitale, deve essere predisposta secondo il modello (allegato 3) messo a disposizione sulla piattaforma telematica "AdEPP- Cassa Geometri".

L'offerta tecnica consiste in una RELAZIONE dalla quale si devono evincere, in modo completo e circostanziato e in conformità alle prescrizioni del Disciplinare e del Capitolato, le modalità di erogazione del Servizio.

La RELAZIONE, seguendo il contenuto del Capitolato, il quale individua i parametri minimi dell'erogazione del Servizio, deve sostanziarsi in una proposta tecnico-organizzativa per la gestione del Servizio, idonea a consentire all'apposita Commissione giudicatrice un'attribuzione di punteggi conforme ai criteri e ai sub-criteri di cui all'art. 15 del presente Disciplinare.

L'offerta tecnica deve provenire dal medesimo soggetto che sottoscrive l'istanza in gara ed essere presentata in formato elettronico (o pdf), in lingua italiana e in originale, datata e sottoscritta digitalmente all'ultima pagina con le identiche modalità dell'istanza in gara. Nel caso in cui sia redatta in lingua straniera deve essere assistita da traduzione giurata.

Tale RELAZIONE dovrà essere di massimo 30 pagine di formato A4, con carattere testo ARIAL 12, interlinea 1,5 righe e margini di pagina di minimo 2 cm. Le pagine eccedenti non saranno considerate per l'attribuzione del punteggio tecnico.

Si suggerisce di articolare la RELAZIONE circa gli standard qualitativi nell'erogazione del Servizio, descrivendo puntualmente le modalità organizzative con riferimento alle attività di seguito elencate:

- servizio di implementazione delle schede anagrafiche relative agli iscritti con morosità;
- servizio di ricerca informazioni su eventi negativi;
- servizio di ricerca informazioni societarie;
- servizio di effettuazione e trasmissione degli accertamenti ipo-catastali del patrimonio immobiliare;
- servizio di rintraccio degli eredi;
- servizio di ricerca della titolarità di veicoli;
- servizio di ricerca della titolarità della titolarità di conti correnti attivi;
- servizio di ricerca di incarichi acquisiti in relazione ad appalti pubblici e privati o di lavori presso cantieri;
- servizio di ricerca di informazioni prodromiche all'esercizio dell'azione revocatoria;
- servizio di aggiornamento delle schede.

Tutti gli eventuali allegati devono seguire una numerazione progressiva.

L'offerta tecnica è considerata nulla se condizionata, parziale o espressa in modo indeterminato. Inoltre, l'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia riferimento di natura diretta o indiretta all'offerta economica.

Il concorrente potrà allegare apposita DICHIARAZIONE *ex art. 53, c. 5, lett. a)*, del CODICE congruamente motivata per segnalare alla Cassa di non autorizzare l'accesso agli atti per le parti dell'offerta tecnica, se del caso appositamente evidenziate nella RELAZIONE stessa, coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale DICHIARAZIONE, la Cassa consentirà l'accesso agli atti, a domanda, nei soli casi previsti dal citato art. 53 del CODICE, diversi da quelli di cui alla predetta lett. a). La mancata allegazione di tale DICHIARAZIONE non potrà essere sanata *ex post*.

12.3 Contenuto del plico telematico relativo all'offerta economica

Il plico telematico relativo all'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica, preferibilmente redatta sul "Modulo presentazione – Offerta economica" (allegato 4) con indicazione a lettere e a cifre dei prezzi offerti per ciascuna tipologia di servizio.

Si ricorda che in caso di discordanza prevale il prezzo indicato a lettere.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei poteri necessari o, in caso di raggruppamento, da tutti i legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari.

L'offerta economica deve contenere l'indicazione del prezzo totale offerto per tutta la durata del periodo contrattuale inferiore rispetto all'importo a base d'asta.

I predetti valori devono essere indicati sia in cifre che in lettere con l'avvertimento che, in caso di discordanza, sarà ritenuto valido il valore espresso in lettere.

L'offerta economica è considerata nulla se di importo uguale o superiore al valore complessivo posto a base d'asta e comunque se espressa in modo indeterminato o difforme dalle prescrizioni del presente Disciplinare.

La Cassa si riserva comunque di richiedere, nel corso della selezione, i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità di quanto dichiarato da ciascun partecipante alla selezione.

13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di un Servizio di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzato da notevole contenuto tecnologico e da carattere innovativo, la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95, c. 3, del CODICE.

Il punteggio complessivo pari a 100 verrà così ripartito:

OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI	80
OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI	20
	TOTALE PUNTI	100

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA più alto. A parità di punteggio complessivo sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l'OFFERTA TECNICA. Qualora anche tale punteggio sia paritario, si procederà per sorteggio.

14. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica $P(tec)$ è attribuito sulla base delle caratteristiche elencate nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Criterio	Caratteristica	Sub-criterio	Criteri di valutazione	Punteggio Max	Formula di assegnazione e del punteggio
1	Modalità organizzative per la fornitura dei servizi richiesti	1.1	Struttura organizzativa della Società in relazione ai servizi richiesti (numero di dipendenti e presenza capillare della società)	5	

			sul territorio nazionale)		
		1.2	Organizzazione e metodologia di governo dei servizi proposti dalla Società per garantire un efficace coordinamento di tutte le attività svolte	10	
		1.3	Descrizione dei sistemi informatici, delle banche dati interne ed esterne consultabili per l'espletamento delle indagini richieste	10	
		1.4	Descrizione della metodologia e delle modalità tecniche di esecuzione del servizio	15	
2	Esperienza	2.1	Esecuzione, nell'ultimo triennio, di almeno un appalto, a committenza pubblica o privata, implicante lo svolgimento di servizi analoghi a quello richiesto dalla Cassa per la presente procedura su un numero di posizioni non inferiore a n. 1.000	5	
		2.2	Esecuzione, nell'ultimo triennio, di almeno un appalto in favore di altri enti previdenziali implicante lo svolgimento di servizi analoghi a quello richiesto dalla Cassa	5	

			per la presente procedura		
3	Aspetti migliorativi del servizio richiesto	3.1	Eventuali condizioni che il concorrente intenda proporre a titolo non oneroso utili al potenziamento del Servizio, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la riduzione dei tempi individuati per l'esecuzione dei servizi richiesti, la predisposizione di reportistica ulteriore rispetto a quella richiesta nel Capitolato e la messa a disposizione di una piattaforma ad accesso dedicato ai fini della consultazione delle posizioni	10	
		3.2	Eventuali servizi aggiuntivi, da erogare a titolo non oneroso, che siano funzionali a rendere maggiormente approfondite e complete le indagini disposte nei confronti delle posizioni individuate (come, a titolo esemplificativo, ricerca di contratti di locazione dei quali il geometra sia locatore; indagini su <i>trust</i> e separazioni patrimoniali; ricerca di incarichi affidati al professionista come Direttore dei Lavori o Consulente Tecnico d'Ufficio e, più in	20	

			generale di attività remunerate e connesse all'esercizio della professione di geometra)		
			TOTALE PUNTEGGIO	80	

Il punteggio tecnico, arrotondato al secondo decimale per eccesso, esprimerà il livello di soddisfacimento mediante un punteggio calcolato attraverso la seguente formula:

$$P(tec)_i = \sum P_{k,j}$$

Dove

$P(tec)_i$ è il punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente i -simo;

$P_{k,j}$ è il punteggio attribuito al sub-criterio di valutazione j -simo del criterio k -simo;

\sum è sommatoria effettuata su tutti sub-criteri di valutazione.

Per i sub criteri di valutazione per cui non è definita una formula nella tabella sopra riportata, il valore $P_{k,j}$ sarà calcolato moltiplicando il valore massimo attribuibile per un coefficiente $V_{k,j}$ determinato attraverso la media, arrotondata al secondo decimale per eccesso, dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari all'elemento in esame, variabili tra 0 e 1 come segue:

- coefficiente 0,00 rispondenza totalmente inadeguata;
- coefficiente 0,25 rispondenza insufficiente;
- coefficiente 0,50 rispondenza sufficiente;
- coefficiente 0,75 rispondenza buona;
- coefficiente 1,00 rispondenza ottima.

Il punteggio complessivo sarà riparametrato, qualora nessun concorrente ottenga per l'offerta tecnica il punteggio massimo attribuibile (pari a 70 punti), secondo la seguente formula e arrotondato al secondo decimale per eccesso:

$$P(tec)_{i-rip} = 80 \times \left(\frac{P(tec)_i}{P(tec)_{max}} \right)$$

dove $P(tec)_{i-rip}$ è il punteggio riparametrato del concorrente i -simo, $P(tec)_i$ è il punteggio non riparametrato del concorrente i -esimo e $P(tec)_{max}$ è il punteggio massimo ottenuto dalla migliore offerta tecnica.

Saranno escluse dalla gara, prima dell'esame dell'offerta economica, le offerte tecniche che avranno riportato un punteggio complessivo prima dell'eventuale riparametrazione inferiore a 40,00 punti.

15. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Verranno assegnati 20 punti all'offerta economica che presenterà il ribasso ponderato più basso riferito alla base di gara, mentre alle altre offerte sarà attribuito un punteggio determinato in modo proporzionalmente decrescente secondo la formula:

$$P(eco)_i = 20 \times \left(\frac{RibPond_i}{RibPond_{max}} \right)$$

$$RibPond_i = \sum_{j=1}^8 Peso_j \times RibServ_j$$

dove:

$P(eco)_i$ è il punteggio attribuito al concorrente i-simo arrotondato al secondo decimale per eccesso;

$RibPond_i$ è il valore del ribasso ponderato, arrotondato al secondo decimale per eccesso;

$RibPond_{min}$ è il valore del ribasso ponderato più basso tra le offerte economiche;

$Peso_j$ è il peso attribuito al servizio j-simo e indicato nel capitolo 3;

$RibServ_j$ è il ribasso percentuale, espresso in centesimi arrotondati al quarto decimale, attribuito al servizio j-simo.

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Cassa si riserva, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di effettuare idonei controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle autodichiarazioni presentate. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali ex art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.

La Cassa si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli. La mancata produzione della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente chiesta in sede di gara comporterà l'esclusione del concorrente.

Saranno esclusi dall'affidamento i concorrenti che si trovino nelle situazioni di cui all'art. 80 del CODICE, ed in tutti gli altri casi previsti a pena di esclusione dalla legge e/o dal bando.

Si precisa che le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

La Cassa comunicherà ai concorrenti - mediante pubblicazione sul sito istituzionale e via PEC - il giorno e l'ora in cui la commissione giudicatrice procederà all'apertura del plico telematico in seduta aperta presso la sede della Cassa sita in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4.

Si precisa e si ricorda che:

- a. Non saranno ammesse offerte alternative, peggiorative e con aumento del costo economico per la Cassa, o che comunque risultino difformi rispetto all'oggetto della procedura;
- b. Saranno escluse le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara ovvero le offerte che siano sottoposte a condizione;
- c. La Cassa non sarà vincolata da condizioni generali, moduli e/o formulari contrattuali proposti dal concorrente, che non potranno avere alcuna valenza ed operatività, non potranno condizionare in alcun modo l'offerta, né saranno sottoscritti dalla Cassa ai fini dell'esecuzione del Servizio;
- d. Non è ammessa la revisione dell'offerta né nel corso della procedura né durante l'esecuzione del Servizio,
- e. La Cassa si riserva di procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile una sola offerta, purché questa risulti congrua e conveniente;
- f. L'offerta presentata è immediatamente vincolante per il concorrente mentre lo sarà per la Cassa solo con la sottoscrizione del contratto;
- g. La Cassa valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del CODICE;
- h. La Cassa procederà alla verifica della documentazione e del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione previsti dagli atti di gara e dagli artt. da 80 a 87 del CODICE, dalle altre disposizioni di legge e nonché dai regolamenti. Nel caso in cui tale

- verifica non dia esito positivo, la Cassa procederà alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione oppure a dichiarare deserta la gara;
- i. Si procederà con la sottoscrizione del contratto solo dopo la verifica della documentazione chiesta e/o comunque necessaria per legge, e del possesso dei requisiti;
 - j. In conformità a quanto previsto dall'art. 95, c. 12, del CODICE, la Cassa si riserva comunque, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la gara, di non procedere o di non confermare l'aggiudicazione della stessa, di non stipulare il contratto nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale o anche in riferimento ad altri modelli di gestione del Servizio. In questi casi l'espletamento della gara s'intenderà nullo, senza che la Cassa possa incorrere in richiesta di danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o della Società aggiudicataria, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;
 - k. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alle mafie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-*bis*, 89 e 92, c. 3, del d.lgs. n. 159/2011;
 - l. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, nelle modalità previste dall'art. 32, c. 14, del CODICE.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, c. 3, del CODICE, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Cassa procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente, la cui offerta risulti anormalmente bassa, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, c. 3, lett. c), e 97, cc. 5 e 6, del CODICE, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili e procede ai sensi dell'art. 23 del CODICE.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

In ottemperanza al disposto dell'art. 83, c. 9, del CODICE si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire di requisiti previsti per la partecipazione e di documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei requisiti di idoneità e di partecipazione come individuati ai paragrafi 7 e 8 del presente Disciplinare non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni per la partecipazione alla procedura aperta (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di scelta del contraente, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o di elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del Servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, c. 4, del CODICE), sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Cassa assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Cassa procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, c. 9, del CODICE è facoltà della Cassa invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati, ed eventualmente di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel corso della procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di dati personali, e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e quelle riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, la Società sarà responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. art. 28 del Regolamento UE 689/2016 (GDPR).

I dati trattati potranno essere utilizzati ai soli fini dell'esecuzione del Servizio richiesto e, non appena concluso il contratto avente ad oggetto i servizi del presente affidamento, dovranno essere tempestivamente cancellati.

20. PROCURA

Nel caso in cui l'istanza di partecipazione alla gara e le relative dichiarazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un institore (*ex art. 2203 del codice civile*) o da un procuratore (*ex art. 2209 del codice civile*) del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura speciale in originale oppure copia autentica ai sensi di legge oppure copia semplice. In tale ultimo caso la copia deve essere corredata da una dichiarazione dell'institore o del procuratore, sottoscritta in forma semplice, attestante che si tratta di copia conforme all'originale e deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità

del sottoscrittore. La procura e la documentazione a corredo devono essere allegate all'istanza di partecipazione alla gara ad integrazione della documentazione amministrativa.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità giudiziaria competente per eventuali procedure di ricorso inerenti la procedura aperta è il TAR del Lazio, sede di Roma.

**F.to IL DIRETTORE GENERALE
(dr.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto)**